



Gli importi devono essere indicati in unità di Euro

CONTRIBUENTE		Dichiarante	Coniuge dichiarante	Dichiarazione congiunta	Rappresentante o tutore
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)		Soggetto fiscalmente a carico di altri		730 integrativo (vedere istruzioni)	CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		NOME			SESSO (M o F)
DATI DEL CONTRIBUENTE		DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO		COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	
				PROVINCIA (sigla)	
STATO CIVILE		(battere la relativa casella) CELEBE/NUBILE 1 <input type="checkbox"/> CONVUGATO/A 2 <input type="checkbox"/> VEDOVO/A 3 <input type="checkbox"/> SEPARATO/A 4 <input type="checkbox"/> DIVORZIATO/A 5 <input type="checkbox"/> TUTELATO/A 7 <input type="checkbox"/> MINORE 8 <input type="checkbox"/>			
RESIDENZA ANAGRAFICA		COMUNE		PROVINCIA (sigla)	
		C.A.P.			
TIPLOGIA (Via, piazza, ecc.)		INDIRIZZO		NUM. CIVICO	
Da compilare solo se variata dal 1/1/2009 alla data di presentazione della dichiarazione		FRAZIONE		DATA DELLA VARIAZIONE GIORNO MESE ANNO	
TELEFONO E POSTA ELETTRONICA		TELEFONO PREFisso NUMERO		CELLULARE	
				INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2009		COMUNE		PROVINCIA (sigla)	
DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2009		COMUNE		PROVINCIA (sigla)	
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2010		COMUNE		PROVINCIA (sigla)	
				Casi particolari add. regionale <input type="checkbox"/>	

FISCO

DICHIARAZIONE DEI REDDITI TUTTE LE AGEVOLAZIONI

Detrazioni e deduzioni riguardano le spese per la salute, l'assistenza, gli ausili, l'auto e gli interventi per eliminare le barriere architettoniche.

Presentare la dichiarazione dei redditi, oltre ad essere un dovere per i soggetti obbligati, è anche il modo per poter fruire di alcune agevolazioni fiscali previste dalla normativa.

Pertanto anche chi sarebbe esonerato potrebbe avere la convenienza a conservare la documentazione necessaria e a presentare la propria dichiarazione dei redditi.

I diversi casi di **esonero** dalla presentazione della dichiarazione sono indicati nella tabella riportata nella pagina a fianco. Per capire se non si è obbligati alla dichiarazione occorre pertanto controllare se la propria posizione personale rientra fra una di quelle indicate.

In linea generale non vi è l'obbligo della dichiarazione per le situazioni in cui i redditi corrisposti sono già stati *tassati* e *comunicati* al Fisco (tramite il datore di lavoro o l'ente pensionistico) e gli ulteriori redditi percepiti sono di importo *non rilevante*.

IL CALCOLO DELL'IMPOSTA

Il calcolo dell'*Irpef - Imposta sul reddito delle persone fisiche* si basa su un meccanismo di *scaglioni progressivi*; all'aumentare del reddito aumenta cioè anche l'aliquota applicata, come indicato nella tabella*:

A mero titolo esemplificativo, nel caso di un reddito imponibile di 20.000 euro, l'imposta complessiva viene calcolata applicando l'aliquota del 23% ai primi 15.000 euro percepiti

(corrispondenti all'intero primo scaglione) e quella del 27% ai restanti 5.000 euro (rientranti nel secondo scaglione di reddito).

L'imposta totale dovuta è pari pertanto a 4.800 euro:

15.000	x	23%	=	3.450
5.000	x	27%	=	1.350
Irpef totale				4.800

*CALCOLO DELL'IRPEF

SCAGLIONE	REDDITO (per scaglioni)	ALIQUOTA (per scaglioni)
1°	fino a euro 15.000,00	23%
2°	oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00	27%
3°	oltre euro 28.000,00 e fino a euro 55.000,00	38%
4°	oltre euro 55.000,00 e fino a euro 75.000,00	41%
5°	oltre a euro 75.000,00	43%

CASI DI ESONERO DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

NON È OBBLIGATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI IL CONTRIBUENTE CHE POSSIEDE ESCLUSIVAMENTE I REDDITI INDICATI NELLA PRIMA COLONNA DELLA TABELLA E RISPETTA LE CONDIZIONI INDICATE NELLA SECONDA.	
REDDITI	CONDIZIONI
Abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.)	
Lavoro dipendente o pensione	Il reddito o pensione deve essere stato corrisposto da un unico sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico). Se è stato corrisposto da più sostituti, l'ultimo deve aver effettuato il conguaglio , considerando anche i redditi corrisposti dagli altri.
Lavoro dipendente o pensione + abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.)	
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto (<i>escluse collaborazioni amministrativo-gestionali non professionali a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche</i>)	
Redditi esenti (<i>es. pensioni sociali, indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ai militari di leva, rendite Inail per invalidità permanente, ecc.</i>)	
Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (es. interessi sui titoli pubblici, come Bot, ...)	
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (<i>interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi da lavori socialmente utili,...</i>)	
Redditi da terreni e/o fabbricati al max pari a 500 euro	
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito al max pari a 8.000 euro	Il periodo di lavoro o di pensione non deve essere inferiore a 365 giorni <i>N.B.: se sono state operate ritenute dal sostituto d'imposta queste possono essere recuperate presentando la dichiarazione.</i>
Pensione + altre tipologie di reddito al max pari a 7.500 euro	
Pensione (al max pari a 7.500 euro) + terreni (al max pari a 185,92 euro) + abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.)	
Pensione + altre tipologie di reddito al max pari a 7.750 euro	Il periodo di pensione non deve essere inferiore a 365 giorni e il contribuente deve avere almeno 75 anni . <i>N.B.: se sono state operate ritenute dal sostituto d'imposta queste possono essere recuperate presentando la dichiarazione.</i>
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (<i>esclusa la somma destinata al mantenimento dei figli</i>) al max pari a 7.500 euro	
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente con detrazione non rapportata al periodo di lavoro (<i>redditi da attività di lavoro autonomo o commerciale occasionale, compensi per l'attività intramuraria dei medici del Ssn,...</i>) al max pari a 4.800 euro	
Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche ,...) al max pari a 28.158,28 euro	

VANTAGGI DELLA DICHIARAZIONE

I vantaggi economici derivanti dalla presentazione della dichiarazione dei redditi assumono la forma di *detrazioni e deduzioni*.

Si parla di **detrazione** quando le spese sostenute, solitamente per una percentuale del loro ammontare complessivo, riducono direttamente l'**imposta da pagare** (ad es. è prevista la detrazione d'imposta del 19% delle spese mediche affrontate).

Le **deduzioni** invece (o *oneri deducibili*) non operano direttamente sull'imposta ma vanno ad abbattere il **reddito complessivo** preso a base per il calcolo dell'imposta (è il caso delle spese mediche e di assistenza per i disabili).

L'entità della detrazione d'imposta – indicata in percentuale – varia in relazione alla tipologia delle spese sostenute (ad esempio 19% per le *spese sanitarie*, 36% per le *ristrutturazioni edilizie*, 55% per gli interventi di *risparmio energetico* sugli immobili, ecc.)

Esistono poi **detrazioni** corrisposte in **misura fissa** - ad per esempio per il mantenimento dei cani guida - indipendentemente dalle spese sostenute.

Accenniamo di seguito, schematicamente, ad alcune fra le principali spese ritenute dal legislatore meritevoli di agevolazione.

DETRAZIONI D'IMPOSTA Spese sanitarie (detrazione del 19%)

Per essere agevolate con la detrazione del 19% dell'importo pagato, le spese sanitarie (e i ticket) - al netto della franchigia di 129,11 euro – devono essere rimaste interamente **a carico** del contribuente e devono riferirsi a:

- prestazioni di medici *generici* (inclusi i medici omeopatici) o di *specialisti*;
- interventi chirurgici;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- acquisto o affitto di *protesi sanitarie*;
- ricoveri per operazioni chirurgiche, degenze, o trapianto d'organi;
- acquisto di medicinali;
- acquisto o all'affitto di attrezzature sanitarie (aerosol, misuratore della pressione, ecc.);
- assistenza infermieristica e riabilitativa (fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.);

- assistenza diretta alla persona resa da **personale con specifiche qualifiche** (*addetto all'assistenza di base, operatore tecnico assistenziale, coordinatore delle attività assistenziali, educatore professionale, addetto ad attività di animazione o di terapia occupazionale*).

Per le spese relative all'acquisto di *medicinali* occorre conservare gli *scontrini fiscali* (sui quali viene indicata natura e quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico identificativo del medicinale e il codice fiscale del destinatario dei medicinali).



Per l'acquisto o l'affitto di *protesi*, oltre alla *ricevuta di pagamento*, occorre tenere a disposizione, anche la *prescrizione* del medico curante, che può essere sostituita da una autocertificazione dell'interessato che attesta la necessità e la causa, per se stesso o per il familiare a carico, dell'utilizzo della protesi.

In caso di ricovero di un anziano in un istituto, la detrazione del 19% spetta solo per le *spese mediche* (che devono essere indicate separatamente nella ricevuta di pagamento, distinte dal costo delle altre prestazioni assistenziali).

Spese per la mobilità dei disabili e per sussidi tecnici ed informatici (detrazione del 19%)

Sono assimilate alle spese sanitarie, e fruiscono della detrazione del 19% sull'intero importo, i costi sostenuti a favore di persone riconosciute **disabili** ai sensi della l. 104/92 destinati all'acquisto:

- dei mezzi necessari **all'accompagnamento**, alla **deambulazione**, alla **locomozione** e al **sollevamento** (poltrone, apparecchi contenimento di fratture, arti artificiali per la deambulazione, spese per l'adattamento dell'ascensore per contenere la carrozzella, per la costruzione di rampe ed eliminare barriere architettoniche o per l'installazione di pedane di sollevamento);
- per i **sussidi tecnici e informatici** che facilitano l'autosufficienza e l'integrazione (con necessità del *certificato medico* che attesti l'esigenza della strumentazione acquisita).

Spese per veicoli per disabili (detrazione del 19%)

Fruiamo della detrazione del 19% anche le spese sostenute per l'**acquisto** (e per la **manutenzione straordinaria**):

- di **motoveicoli e autoveicoli adattati** in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie dei disabili;
- di **autoveicoli**, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravi (con indennità di accompagnamento), invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni.

La detrazione, che può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo, spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, nel limite di spesa di 18.075,99 euro, con riferimento a un solo veicolo, utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del disabile.

Spese per l'acquisto di cani guida (detrazione del 19%)

Sul costo sostenuto dai non vedenti per l'acquisto del **cani guida** è applicabile la detrazione del 19%, da ripartire in quattro rate annuali di pari importo, e fruibile per l'acquisto di un cane ogni di quattro anni (salvo i casi di perdita dell'animale).

Spese per addetti all'assistenza personale (detrazione del 19%)

Sono agevolate anche le spese sostenute per gli **addetti all'assistenza personale** destinata a persone dichia-



rate **non autosufficienti** nel **compimento degli atti della vita quotidiana** (impossibilitate ad es. a provvedere autonomamente all'espletamento delle funzioni fisiologiche e all'igiene personale, ecc.), a seguito di *certificazione medica*.


La detrazione spetta fino a un importo massimo di **2.100 euro**, ed è fruibile solo se il reddito complessivo di chi sostiene la spesa non supera i 40.000 euro.

Se più soggetti hanno sostenuto spese per assistere lo stesso familiare, anche non fiscalmente a carico, il limite massimo di 2.100 euro deve essere ripartito fra questi.

L'addetto all'assistenza deve rilasciare una **ricevuta di pagamento**, che deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il pagamento e di chi presta l'assistenza, oltre al nome dell'assistito.

Erogazioni liberali alle Onlus e alle associazioni di promozione sociale (detrazione del 19% / deducibilità dal reddito)

Per le erogazioni liberali destinate alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (**Onlus**) e alle **associazioni di promozione sociale** in alternativa alla detrazione del 19% è prevista la **deducibilità** dell'intero ammontare - entro un limite massimo di



2.065,83 euro - dal reddito complessivo. Tale soluzione risulta generalmente **più conveniente**, considerato che il risparmio d'imposta minimo ottenibile con la deduzione (corrispondente al primo scaglione di reddito) è pari al 23% della spesa, rispetto al 19% derivante dalla detrazione d'imposta.

Le erogazioni devono essere state effettuate tramite versamenti postali o bancari, assegni (bancari o circolari) o carte di debito, di credito o prepagate (in questo ultimo come ricevuta è sufficiente l'estratto conto della carta); sono deducibili nella limite del 10% del reddito complessivo (con un massimo pari a 70.000 euro).

Spese veterinarie (detrazione del 19%)

Le **spese veterinarie**, sostenute per la cura di animali detenuti per *compagnia* o per *pratica sportiva*, sono detraibili nella misura del 19% sull'importo massimo di 387,34 euro (con franchigia di 129,11 euro).

Spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato (detrazione del 19%)

Sono equiparati alle spese mediche anche i costi sostenuti dai sordi per i **servizi di interpretariato**.

Possono fruire di tale agevolazione i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità (congenita o acquisita durante l'età evolutiva) con compromissione del normale apprendimento del linguaggio parlato, la patologia non deve essere di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

ONERI DEDUCIBILI

Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari

I contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro, sono deducibili dal reddito complessivo per un massimo di **1.549,37 euro**.

Spese mediche e di assistenza specifica per i disabili (deducibili dal reddito complessivo)

Le **spese mediche generiche** e di **assistenza specifica** sostenute a favore dei **disabili** (definiti ai sensi della l. 104/92) e dei grandi invalidi di guerra (titolari o meno dell'assegno di accompagnamento) fruiscono della più conveniente **deducibilità** dal reddito complessivo (anziché della detrazione del 19%).



Sono spese di assistenza specifica quelle sostenute per l'assistenza *infermieristica e riabilitativa* o per l'assistenza diretta alla persona fornita da personale qualificato, come visto in precedenza (addetto all'assistenza di base, operatore tecnico assistenziale,...)

Se il disabile è ricoverato in una struttura assistenziale, non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le *spese mediche* e le paramediche di *assistenza specifica* (che devono essere distintamente indicate nella ricevuta rilasciata dall'istituto).

Tali spese sono deducibili **anche** se sostenute per familiari fiscalmente **non a carico**.

ALTRE DETRAZIONI

Spese per il recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36%)

Danno diritto alla detrazione d'imposta del 36%, su un importo massimo ammissibile di 48.000 euro per immobile, le spese:

- per interventi di manutenzione *straordinaria* su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale (e loro pertinenze);
- per gli interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) sulle *parti comuni* di edifici residenziali;
- di restauro e risanamento conservativo;
- di ristrutturazione (ad esempio, finalizzate al risparmio energetico, **all'abbattimento delle barriere architettoniche**,...).

Per poter fruire del beneficio occorre:

- aver trasmesso la **comunicazione preventiva** di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate;
- avere effettuato i **pagamenti** delle ristrutturazioni lavori mediante

bonifici (bancario o postale).

Possono beneficiare dell'agevolazione non solo i proprietari dell'immobile che effettuano interventi ma anche coloro che lo detengono in base ad un idoneo contratto (locazione, comodato,...).

La detrazione è fruibile in 10 rate annuali di pari importo (che diventano 5 se il dichiarante ha compiuto 75 anni e 3 se ne ha compiuti 80).

Spese per il risparmio energetico degli edifici (detrazione d'imposta del 55%)

E' possibile inoltre fruire della detrazione d'imposta del 55% della spesa sostenuta - in 5 rate annuali di pari importo - al fine di migliorare il risparmio energetico degli edifici (già esistenti) ottenuto mediante lavori di riqualificazione energetica, interventi sull'involucro (coibentazione, ecc.), installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Occorre però rispettare gli adempimenti previsti dalla norma (pagamento mediante bonifico, redazione dell'attestato di certificazione energetica da parte di un tecnico abilitato, ecc.).

Spese di mantenimento dei cani guida (detrazione fissa)

E' prevista la detrazione forfetaria di **516,46 euro** volta a coprire le spese di mantenimento dei **cani guida** destinati ai non vedenti (a prescindere dalla documentazione dei costi effettivamente sostenuti).

Tale beneficio può essere fruito *esclusivamente* nella dichiarazione dei redditi del disabile (e non in quella del soggetto di cui eventualmente questi risultati fiscalmente a carico).

Francesco Gentile